



**COMUNE DI RONCHIS**

PROVINCIA DI UDINE

C.A.P. 33050

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA'  
PARTECIPATE  
ART. 24 D.LGS. N. 175/2016**

**Relazione tecnica**

**Settembre 2017**

## 1. PREMESSA

### 1.1 Quadro normativo di riferimento – nuovo Testo unico sulle società partecipate

In data 23.09.2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, provvedimento attuativo dell’articolo 18 della legge delega 7 agosto 2015, n. 124, c.d. legge Madia. Il 27 giugno 2017 è entrato in vigore il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, che reca “disposizioni integrative e correttive” del Testo unico delle società a partecipazione pubblica.

L’articolo 1 del Testo unico definisce l’oggetto del decreto che regola la disciplina della costituzione di società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in tali soggetti. Il successivo articolo 2 contiene le definizioni che informano l’intero provvedimento, necessarie per orientare l’applicazione della nuova disciplina; risultano rilevanti, tra le altre, le definizioni di: “controllo analogo” (co. 1, lett. c), mutuata dalla disciplina europea, “controllo analogo congiunto” (co. 1, lett. d) che richiama le condizioni di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, “partecipazione” (co. 1, lett. f) intesa quale titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi, nonché di “servizi di interesse generale” (co. 1, lett. h) che include espressamente i servizi di interesse economico generale.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del citato Testo unico:

- le Amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma di cooperativa;
- le Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali.

Il comma 2 dell’articolo 4, prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016

nonché altre attività consentite come disciplinate dai commi 3, 6, 7 e 8 del citato articolo 4.

La norma contenuta nell’articolo 20 stabilisce che l’Ente effettui annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo – ove ricorrano i presupposti di seguito elencati - un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. Tali piani di razionalizzazione, corredati da apposita relazione tecnica, sono adottati se, in sede di analisi, l’amministrazione riscontra anche uno solo dei seguenti elementi:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un

- fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Il successivo articolo 24 del Testo unico disciplina la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, adempimento da disporsi entro il 30 settembre 2017.

## **1.2 Finalità della ricognizione (revisione straordinaria - art. 24 Testo unico)**

Come già sopra evidenziato, il nuovo Testo unico delle società partecipate, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla conclusione della ricognizione.

Tale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall'art. 24 del Testo unico si affianca, una tantum, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'articolo 20.

Il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenzione dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni (rif.: deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie). Secondo i Giudici contabili – con riferimento ai pareri che talune sezioni hanno espresso sui precedenti piani di razionalizzazione di cui alla Legge n. 190 del 2014 – il piano deve prevedere un giudizio motivato sulla detenibilità o meno della partecipazione e non può esaurirsi in una mera enunciazione di informazioni e dati.

## **1.3 Il piano operativo di razionalizzazione di cui alla Legge n. 190/2014**

Ai sensi di quanto previsto dal comma 2, del citato art. 24, la ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612, dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il presente documento rappresenta pertanto un aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione del 2015.

I commi 611 e 612 dell'articolo 1 della Legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero). Il comma 611, della Legge 190/2014, prevedeva:

- a) l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;
- b) la soppressione delle società composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) l'eliminazione delle partecipazioni che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali
- d) l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015, come definito dal Sindaco, è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 marzo 2015, atto n. 11. Il Piano 2015 è stato comunicato alla Sezione regionale della Corte dei Conti (nota ns prot. 1520 e 1521 dd. 01.04.2015).

La "relazione conclusiva" sullo stato di attuazione del Piano 2015, a firma del Vice Sindaco, è stata trasmessa alla Sezione regionale della Corte dei Conti con nota ns prot. 1682 del 31.03.2016.

## **1.4 Ulteriori note**

Si specifica che per l'applicazione del parametro di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) del Testo unico si è preso a riferimento l'unica nozione di "fatturato" compiutamente definita dalla legislazione vigente, ovvero quella contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Ministero

dell'Industria dell'11 maggio 2001, n. 359, meglio precisata dallo stesso Ministero con circolare n. 3513/c del 22 maggio 2001, secondo la quale per "fatturato" si intende "la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive" (vedasi anche circolare Ministero Sviluppo economico 0019230 dd. 03.03.2009). A fronte della richiesta di chiarimento inviata da questo ente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VIII, con nota prot. DT 63979 del 21.08.2017, ha rappresentato che le voci di conto economico ex art. 2425 "rilevanti" ai fini dell'applicazione del parametro "fatturato" – con riferimento alle categorie societarie cui appartengono le società in cui l'ente detiene partecipazioni, ovvero imprese industriali e commerciali – sono:

Voce A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni

+

Voce A5 Altri ricavi e proventi con esclusione dei contributi in conto esercizio.

Il presente documento è stato redatto tenendo anche conto delle linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, con annesso modello *standard*, approvate con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie.

## 2. LE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE DEL COMUNE DI RONCHIS AL 23 settembre 2016

### 2.1 Le partecipazioni dirette

Il Comune di Ronchis detiene partecipazioni dirette in n. 2 società, entrambe costituite in forma di società per azioni.

Il quadro di riferimento al 23 settembre 2016 delle partecipazioni detenute direttamente dal Comune di Ronchis è il seguente:

| Denominazione      | Codice fiscale | % di Partecipazione (al 23.09.2016) | Indirizzo sito WEB      |
|--------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>NET S.p.A.</b>  | 94015790309    | <b>0,641</b>                        | www.netaziendapulita.it |
| <b>CAFC S.p.A.</b> | 00158530303    | <b>0,9112</b>                       | www.cafcspa.com         |

Il quadro di riferimento al 31 dicembre 2015 delle partecipazioni detenute direttamente dal Comune di Ronchis è il seguente:

| Denominazione      | Codice fiscale | % di Partecipazione (al 31.12.2015) | Indirizzo sito WEB      |
|--------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>NET S.p.A.</b>  | 94015790309    | <b>0,641</b>                        | www.netaziendapulita.it |
| <b>CAFC S.p.A.</b> | 00158530303    | <b>0,925191</b>                     | www.cafcspa.com         |

L'ammontare complessivo della quota sottoscritta al valore nominale delle partecipazioni al 31 dicembre 2015 è pari a € 432.772,25, di cui:

- CAFC SPA euro 370.072,25 (nr totale azioni 7.165, valore nominale € 51,65)

- NET SPA euro 62.700 (nr totale azioni 62.700, valore nominale € 1)

Il campo di intervento delle società partecipate sopra indicate è quello relativo alla gestione dei servizi al cittadino, rientranti nelle funzioni fondamentali dei comuni come definitive dall'art. 14, comma 27, lettere b) e f) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

### 2.2 Le partecipazioni indirette

Nel perimetro della ricognizione straordinaria e ordinaria di cui al D.Lgs. n. 175/2016, rientrano anche le partecipazioni indirette. La definizione di "partecipazione indiretta" è contenuta nell'art. 2, comma 1), lettera g) del citato D.Lgs. n. 175 del 2016, che così dispone: "*partecipazione indiretta*": la

partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.

Il comune di Ronchis non ha partecipazioni indirette come definite dalla normativa sopra richiamata.

### 2.3 Altre "partecipazioni"

Per completezza, si precisa che il comune di Ronchis partecipa a:

- C.A.M.P.P. Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica con sede legale in Cervignano del Friuli, ente pubblico avente esclusivamente fini assistenziali;
- CATO Centrale Friuli, Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale Friuli di Udine (subentrata alla cessata Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale a seguito dell'art. 4, commi 44, 45 e 46 L.R. 22/2010): è un consorzio di funzioni tra enti locali costituito da 136 comuni della Provincia di Udine e dell'Amministrazione Provinciale stessa, con compiti di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del Servizio Idrico Integrato.

Le "partecipazioni" sopra indicate non sono oggetto del presente piano.

## 3. ANALISI DELLE SINGOLE PARTECIPAZIONI

### 3.1 CAFC SPA

Sede legale: viale Palmanova 192, 33100 UDINE (Udine)

R.I. e codice fiscale: 00158530303

Tipo e misura partecipazione (al 31.12.2015): diretta allo 0,925191

Altri dati:

|                                      |   |      |      |
|--------------------------------------|---|------|------|
| Data di costituzione                 | 01.01.2001 (per trasformazione del Consorzio per l'Acquedotto Friuli Centrale - già istituito con Decreto Prefettizio n. 31702 del 24/08/1931 e già trasformato in azienda speciale consortile in data 15/04/1993)  |      |      |
| Oggetto sociale                      | La società ha per oggetto lo svolgimento di: a) progettazione, direzione lavori, realizzazione e gestione di adduttrici per la distribuzione della acqua potabile ad uso civile, industriale ed agricolo, nonché la progettazione, direzione lavori, realizzazione e gestione di reti interne comunali di distribuzione; b) progettazione, direzione lavori, realizzazione e gestione di impianti fognari ed impianti di depurazione delle acque reflue; c) captazione, trattamento, distribuzione e vendita di acque potabili, industriali ed ad uso agricolo, nonché la raccolta, la depurazione, il trattamento ed il riciclo delle acque reflue; il trattamento dei fanghi; la raccolta ed il collettamento delle acque meteoriche; |      |      |
| Capitale sociale al 31 dicembre 2015 | € 39.999.567,75   |      |      |
| Operazioni sul capitale anno 2016    | Conferimento delle quote di Cornappo srl da parte dei Comuni soci di Cassacco, Treppo Grande e Tricesimo (operazione formalizzata in data 15.04.2016, atto Rep. n. 88744/Racc. n. 39001 notaio Bruno Pannella di Udine) con efficacia a decorrere dal 02.05.2016, con aumento del capitale sociale da euro 39.999.567,75 ad euro 40.614.874,20); fusione per incorporazione di Carniacque spa con sede in Tolmezzo in CAFC SPA, formalizzata in data 27.12.2016 attraverso atto di fusione Rep. n. 89691/Racc. n. 39710 notaio Bruno Pannella di Udine, con efficacia dal 01.01.2017, con aumento del capitale sociale da euro 40.614.874,20 ad euro 41.878.904,65.   |      |      |
| Partecipazioni al 31 dicembre 2015   | nr 83 Comuni e Provincia di Udine   |      |      |
|                                      | 2015  | 2014 | 2013 |
| ROE                                  | 0,08  | 0,08 | 0,07 |
|                                      | 2015  | 2014 | 2013 |
| ROI                                  | 0,06  | 0,04 | 0,05 |
|                                      | 2015  | 2014 | 2013 |
| ROS                                  | 0,18  | 0,13 | 0,17 |

#### ➤ Analisi

Tale partecipazione è stata oggetto del Piano del 2015. Allora l'Amministrazione aveva ritenuto di conservarne la proprietà, motivandone la decisione.

La scheda di seguito riportata, ed utilizzata come supporto per l'elaborazione del presente provvedimento di ricognizione, è allegata al documento "Applicativo Partecipazioni Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche" pubblicato dal MEF – Dipartimento del Tesoro, documento che illustra le modalità con cui le Amministrazioni pubbliche tenute all'adempimento di cui al citato art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, devono comunicare, attraverso l'applicativo *Partecipazioni*, nella sezione dedicata alla "Revisione straordinaria", i dati relativi all'esito della ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016.

## CAFC SPA

### SEZIONE – INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA NAZIONALITÀ

| NOME DEL CAMPO | CONTENUTO DEL CAMPO |
|----------------|---------------------|
| Nazionalità    | Italia              |

### SEZIONE – DATI ANAGRAFICI

| NOME DEL CAMPO   | CONTENUTO DEL CAMPO |
|--|---------------------|
| Codice fiscale società partecipata   | 00158530303         |
| Denominazione  | CAFC SPA            |
| Anno di costituzione della società   | 2001                |
| Forma giuridica  | Società per azioni  |
| Stato della società  | La società è attiva |
| Anno di inizio della procedura   | -                   |
| Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati   | No                  |
| Società che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati | No                  |

### SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA'

| NOME DEL CAMPO  | CONTENUTO DEL CAMPO |
|-----------------|---------------------|
| Settore Ateco 1 | 36.00.00            |

| NOME DEL CAMPO  | CONTENUTO DEL CAMPO |
|-----------------|---------------------|
| Settore Ateco 2 |                     |
| Settore Ateco 3 |                     |
| Settore Ateco 4 |                     |

**SEZIONE – DATI DI BILANCIO**

| NOME DEL CAMPO  | CONTENUTO DEL CAMPO             |            |
|---|---------------------------------|------------|
| <b>Risultato d'esercizio<br/>(ultimi 5 anni)</b>                      | <b>Anno di riferimento 2015</b> |            |
|   | Bilancio approvato              | Si         |
|   | Risultato d'esercizio           | 5.469.232  |
|   | Fatturato                       | 55.245.712 |
|   | <b>Anno di riferimento 2014</b> |            |
|   | Bilancio approvato              | Si         |
|   | Risultato d'esercizio           | 5.264.509  |
|   | Fatturato                       | 51.823.836 |
|   | <b>Anno di riferimento 2013</b> |            |
|   | Bilancio approvato              | Si         |
|   | Risultato d'esercizio           | 3.976.528  |
|   | Fatturato                       | 45.242.154 |
|   | <b>Anno di riferimento 2012</b> |            |
|   | Bilancio approvato              | Si         |
|   | Risultato d'esercizio           | 2.723.398  |
| <b>Anno di riferimento 2011</b>                                       |                                 |            |
| Bilancio approvato  | Si                              |            |
| Risultato d'esercizio   | 2.611.359                       |            |
| <b>Fatturato<br/>(ultimi 3 anni)</b>                                  |                                 |            |
| <b>Numero dipendenti</b>  | 210                             |            |
| <b>Costo del personale</b>  | 10.992.695                      |            |
| <b>Numero dei componenti<br/>dell'organo di<br/>amministrazione</b>   | 5                               |            |
| <b>Compensi dei componenti<br/>dell'organo di<br/>amministrazione</b> | 31.440,96                       |            |
| <b>Numero dei componenti<br/>dell'organo di controllo</b>             | 3                               |            |
| <b>Compensi dei componenti<br/>dell'organo di controllo</b>           | 50.000                          |            |

**SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE****TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE**

| <b>NOME DEL CAMPO</b>                                      | <b>CONTENUTO DEL CAMPO</b> |
|--|----------------------------|
| <b>Società controllata</b>                                 | No                         |
| <b>Detenzione di partecipazioni da parte della società</b> | No                         |

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA**

| <b>NOME DEL CAMPO</b>  | <b>CONTENUTO DEL CAMPO</b> |
|--|----------------------------|
| <b>Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società</b> | 0,925191                   |

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA**

| <b>NOME DEL CAMPO</b>   | <b>CONTENUTO DEL CAMPO</b>                      |
|---|---|
| <b>Codice fiscale della “tramite” controllata</b>   |   |
| <b>Denominazione della “tramite” controllata</b>  |   |
| <b>Natura della “tramite” controllata</b>   | Selezionare la natura della tramite controllata |
| <b>Quota % di partecipazione detenuta indirettamente dall’Amministrazione nella società</b> |   |



SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO

| NOME DEL CAMPO   | CONTENUTO DEL CAMPO   |
|--|---|
| Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari      | No  |
| Tipologia di procedure avviate per la quotazione   | Selezionare la tipologia di procedura avviata per la quotazione:          |
| Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)          | No  |
| Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016                                 | No  |
| Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione                         | • produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) |
| Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c) | No  |
| Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)                    | No  |
| Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g)                              | No  |
| "Holding pura"   | No  |
| Società in house   | Sì  |
| Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato                  | Sì  |
| Esito della Ricognizione   | Mantenimento senza interventi   |
| Modalità (razionalizzazione)   | Selezionare la modalità di razionalizzazione                              |
| Termine previsto per la razionalizzazione  | --/------   |

Si specifica che - con riferimento alla risposta indicata al punto "Previsione nello statuto della società in house sul fatturato" -, sono in corso di completamento le procedure per l'adeguamento dello stesso Statuto alle nuove disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 175/2016.

➤ **Motivazione per decisione su mantenimento**

CAFC SPA è affidatario in house del servizio idrico integrato (ex D.Lgs. 152/2006 e L.R. 13/2005) a livello di ambito, in forza di deliberazioni assunte dall'Assemblea della Consulta d'Ambito Territoriale Centrale Friuli (la Consulta ha assorbito le competenze dei singoli Enti Locali in materia di individuazione del gestore del servizio dal 01.01.2009, ferma restando la partecipazione dell'Ente Locale a CAFC SPA).

In particolare con deliberazione della Consulta d'ambito n. 19 del 07.10.2015, ai sensi degli artt. 147, 149bis e 172 del D.Lgs. 152/2006:

- è stato individuato il modello *in house providing* quale forma di gestione a regime per il servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli;
- è stato individuato CAFC SPA quale gestore in house unico d'ambito;
- a fronte dell'individuazione di CAFC SpA quale gestore unico d'ambito, l'individuazione come segue della decorrenza e della durata dell'affidamento definitivo, allo stesso CAFC SpA, del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli, con contestuale termine della salvaguardia già assegnata a CAFC SpA a far data dalla decorrenza dell'affidamento definitivo quale gestore unico:
  - > durata dell'affidamento definitivo in house: 30 anni;
  - > decorrenza: 01.01.2016;
  - > termine dell'affidamento: 31.12.2045.

L'attività svolta dalla stessa rientra nella nozione di "servizi di interesse generale" come definita all'art. 1, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 175/2016 e la partecipazione detenuta dall'ente in CAFC SPA è strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

La società risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto (con riferimento al co. 2, lettere b e d):

- ha un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori (lettera b);
- presenta un fatturato medio, per l'ultimo triennio, superiore a 500.000, pari a 50.770.567,33.

CAFC SPA non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate (art. 20, co. 2, lett. c).

CAFC SPA persegue un costante processo di efficienza relativo alla razionalizzazione dei costi secondo le direttive di CATO Centrale Friuli e di AEEGSI, l'Autorità di regolazione Nazionale.

I costi del personale per gli anni 2015 e 2016 risultano inferiori al 25 per cento dei costi operativi.

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 4, commi 4 e 5 del decreto legge 95/2012, il costo annuale 2015 e 2016 sostenuto per i compensi agli amministratori, non ha superato nel complesso l'80 per cento di quello sostenuto nel 2013.

La società, quindi:

- è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2, in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);
- risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società.

Quanto alla caratterizzazione in house providing di CAFC SPA, essa risulta coerente con quanto prevedono l'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e gli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016:

- CAFC SPA è obbligatoriamente una società a capitale interamente pubblico
- CAFC SPA svolge oltre l'80 per cento del proprio volume di attività con riferimento all'affidamento diretto del servizio idrico integrato nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli
- CAFC SPA assicura l'esercizio, da parte degli enti pubblici, di un controllo analogo a quello svolto sui propri uffici, tramite specifiche previsioni statutarie, attraverso la Convenzione tra i soci pubblici ed attraverso la convenzione/contratto di servizio con CATO.

**3.2 NET SPA**

Sede legale: viale G. Duodo 3/e, 33100 UDINE (Udine)

R.I. e codice fiscale: 94015790309

Tipo e misura partecipazione (al 31.12.2015): diretta allo 0,641

|                                      |  |      |      |
|--------------------------------------|--|------|------|
| Data di costituzione                 | 30.05.1982 (in relazione alla partecipazione del Comune di Ronchis, con deliberazione consiliare n. 116 del 16.09.1985 il comune si costituiva in Consorzio con i Comuni della Bassa Friulana per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Consorzio istituito con Decreto dell'Assessorato Regionale enti Locali n. 79 del 08.09.1983 e trasformato in azienda speciale consortile in data 26.05.1994); nel corso del 2002 (1^ luglio) il Consorzio è stato trasformato in una Spa, con ragione sociale CSR BASSA FRIULANA SPA; in data 01.09.2011 è avvenuta la fusione per incorporazione della società CSR BASSA FRIULANA SPA nella società NET SPA di Udine |      |      |
| Oggetto sociale                      | La società ha per oggetto l'attività di gestione, anche diretta attraverso la partecipazione a società operanti nel settore, dei servizi di: igiene urbana ed ambientale, comprese le attività connesse alla nettezza urbana (raccolta e trasporto dei rifiuti nonché spazzamento stradale) ed allo smaltimento e/o incenerimento dei rifiuti, nonché la gestione diretta e indiretta di impianti e centri di raccolta, smaltimento e di discariche, nonché l'autotrasporto di cose in conto terzi;  |      |      |
| Capitale sociale al 31 dicembre 2015 | € 9.776.200,00   |      |      |
| Operazioni sul capitale anno 2016    | Operazione di conguaglio derivante dall'attuazione del Patto Parasociale di Garanzia del 30/04/2011  |      |      |
| Partecipazioni al 31 dicembre 2015   | nr 51 Comuni, nr 2 Comunità e NET SPA (con azioni proprie) - La società è controllata dal Comune di Udine  |      |      |
|                                      | 2015   | 2014 | 2013 |
| ROE                                  | 0,09   | 0,08 | 0,04 |
|                                      | 2015   | 2014 | 2013 |
| ROI                                  | 0,06   | 0,05 | 0,04 |
|                                      | 2015   | 2014 | 2013 |
| ROS                                  | 0,07   | 0,05 | 0,04 |

**➤ Analisi**

Tale partecipazione è stata oggetto del Piano del 2015. Allora l'Amministrazione aveva ritenuto di conservarne la proprietà, motivandone la decisione.

La scheda di seguito riportata, ed utilizzata come supporto per l'elaborazione del presente provvedimento di ricognizione, è allegata al documento "Applicativo Partecipazioni Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche" pubblicato dal MEF – Dipartimento del Tesoro, documento che illustra le modalità con cui le Amministrazioni pubbliche tenute all'adempimento di cui al citato art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, devono comunicare, attraverso l'applicativo *Partecipazioni*, nella sezione dedicata alla "Revisione straordinaria", i dati relativi all'esito della ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016.

**NET SPA****SEZIONE – INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA NAZIONALITÀ**

| NOME DEL CAMPO | CONTENUTO DEL CAMPO |
|----------------|---------------------|
| Nazionalità    | Italia              |

**SEZIONE – DATI ANAGRAFICI**

| <b>NOME DEL CAMPO</b>   | <b>CONTENUTO DEL CAMPO</b> |
|---|----------------------------|
| <b>Codice fiscale società partecipata</b>   | 94015790309                |
| <b>Denominazione</b>  | NET SPA                    |
| <b>Anno di costituzione della società</b>   | 30/05/1962                 |
| <b>Forma giuridica</b>  | Società per azioni         |
| <b>Stato della società</b>  | La società è attiva        |
| <b>Anno di inizio della procedura</b>   |                            |
| <b>Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati</b>   | No                         |
| <b>Società che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati</b> | No                         |

**SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA'**

| <b>NOME DEL CAMPO</b>  | <b>CONTENUTO DEL CAMPO</b> |
|------------------------|----------------------------|
| <b>Settore Ateco 1</b> | 38.11.00                   |
| <b>Settore Ateco 2</b> |                            |
| <b>Settore Ateco 3</b> |                            |
| <b>Settore Ateco 4</b> |                            |

SEZIONE – DATI DI BILANCIO

| NOME DEL CAMPO   | CONTENUTO DEL CAMPO             |            |
|--|---------------------------------|------------|
| <b>Risultato d'esercizio<br/>(ultimi 5 anni)</b><br><br><b>Fatturato<br/>(ultimi 3 anni)</b> | <b>Anno di riferimento 2015</b> |            |
|  | Bilancio approvato              | Sì         |
|  | Risultato d'esercizio           | 1.704.077  |
|  | Fatturato                       | 29.226.806 |
|  | <b>Anno di riferimento 2014</b> |            |
|  | Bilancio approvato              | Sì         |
|  | Risultato d'esercizio           | 1.455.729  |
|  | Fatturato                       | 30.059.223 |
|  | <b>Anno di riferimento 2013</b> |            |
|  | Bilancio approvato              | Sì         |
|  | Risultato d'esercizio           | 769.288    |
|  | Fatturato                       | 30.736.915 |
|  | <b>Anno di riferimento 2012</b> |            |
|  | Bilancio approvato              | Sì         |
|  | Risultato d'esercizio           | 1.223.477  |
| <b>Anno di riferimento 2011</b>  |                                 |            |
| Bilancio approvato   | Sì                              |            |
| Risultato d'esercizio  | 1.697.715                       |            |
| <b>Numero dipendenti</b>   | 104                             |            |
| <b>Costo del personale</b>   | 5.208.201                       |            |
| <b>Numero dei componenti dell'organo di amministrazione</b>                                  | 5                               |            |
| <b>Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione</b>                                | 48.715                          |            |
| <b>Numero dei componenti dell'organo di controllo</b>  | 3                               |            |
| <b>Compensi dei componenti dell'organo di controllo</b>                                      | 30.000                          |            |

**TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE**

| NOME DEL CAMPO                                      | CONTENUTO DEL CAMPO |
|---|---------------------|
| Società controllata                                 | No                  |
| Detenzione di partecipazioni da parte della società | No                  |

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA**

| NOME DEL CAMPO  | CONTENUTO DEL CAMPO |
|---|---------------------|
| Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società | 0,641               |

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA**

| NOME DEL CAMPO   | CONTENUTO DEL CAMPO                             |
|--|---|
| Codice fiscale della "tramite" controllata   |   |
| Denominazione della "tramite" controllata  |   |
| Natura della "tramite" controllata   | Selezionare la natura della tramite controllata |
| Quota % di partecipazione detenuta indirettamente dall'Amministrazione nella società |   |

SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO

| NOME DEL CAMPO   | CONTENUTO DEL CAMPO   |
|--|---|
| Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari      | No  |
| Tipologia di procedure avviate per la quotazione   | Selezionare la tipologia di procedura avviata per la quotazione:          |
| Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)          | No  |
| Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016                                 | No  |
| Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione                         | • produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) |
| Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c) | No  |
| Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)                    | No  |
| Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g)                              | No  |
| "Holding pura"   | No  |
| Società in house   | Sì  |
| Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato                  | Sì  |
| Esito della Ricognizione   | Mantenimento senza interventi   |
| Modalità (razionalizzazione)   | Selezionare la modalità di razionalizzazione                              |
| Termine previsto per la razionalizzazione  | --/------   |

➤ **Motivazione per decisione su mantenimento**

NET SPA provvede all'organizzazione e alla gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e dei relativi tributi: detta società svolge, in modalità in house, un servizio pubblico (contratto di servizio sottoscritto con CSR BASSA FRIULANA SPA in data 29/12/2005, rinnovato sino al 31/12/2050, con atto del 31/07/2008).

Il servizio integrato di gestione dei rifiuti e dei relativi tributi è servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i) e per gli effetti dell'articolo 4, comma 2, lettera a) e, come già precedentemente indicato, rientra tra le funzioni fondamentali dei comuni, come definite al comma 27, dell'articolo 14, del decreto legge n. 78/2010 (lettera f); tale servizio rientra tra i servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

## Comune di Ronchis (Ud)

Area contabile

La società risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto (con riferimento al co. 2, lettere b e d):

- ha un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori (lettera b);
- presenta un fatturato medio, per l'ultimo triennio, superiore a 500.000, pari a 30.007.648.

NET SPA non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate (art. 20, co. 2, lett. c).

La società persegue una costante azione di controllo e contenimento dei propri costi di funzionamento che si estrinseca con:

- gli standard qualitativi raggiunti che la pongono ai vertici delle classifiche nazionali a fronte di tariffe mediamente tra le più basse d'Italia;
- la positiva dinamica di sviluppo di fatturato, attività e volumi trattati;
- la costante politica di stretto controllo sui costi di funzionamento e sulla gestione del personale.

La società ha provveduto nel 2015 all'adeguamento dei compensi degli amministratori nei limiti previsti dall'art. 4, commi 4 e 5, del decreto legge n. 95 del 2012. Non si rilevano aree di intervento rilevanti per l'ulteriore contenimento dei costi operativi di funzionamento.

La società, quindi:

- è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2, in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);

- risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società.

In relazione alla modalità dell'in-house providing, con riferimento a quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, si evidenzia:

- l'assenza di soci privati;
- l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla base di apposite clausole statutarie e idonea convenzione tra i soci affidanti;
- svolgimento di oltre l'80 per cento dell'attività aziendale a favore dei soci affidanti.

La gestione del servizio nella modalità in-house operata tramite la società NET S.p.A. consente:

- di operare una gestione flessibile e personalizzata del servizio, soprattutto riguardo alla raccolta;
- di beneficiare degli elevati standard qualitativi e di know how raggiunti dall'azienda;
- di praticare all'utenza tariffe molto ridotte, tra le più basse a livello nazionale;
- di garantire costante regolarità ed efficienza delle attività attuate nella gestione dei rifiuti;
- di mantenere un costante rapporto collaborativo tra gestore, territorio e relativa comunità servita;
- di beneficiare delle eventuali economie e recuperi di efficienza nella gestione tramite verifiche a consuntivo dell'andamento effettivo dei costi rispetto alle previsioni.

Ai sensi della LR 5/2016, in Friuli V.G., dal 2017 ha preso avvio l'istituzione dell'"AUSIR", la nuova Autorità d'Ambito (regionale) di governo dei servizi di gestione integrata sia idrico che dei rifiuti. Detto ente assumerà, in particolare, tutte le funzioni e competenze di programmazione, affidamento e controllo del servizio di gestione dei rifiuti finora ricadenti sui singoli Enti Locali concedenti. Essi continueranno a concorrervi ma solo per via mediata, tramite le forme ed organismi di partecipazione e consultazione previsti dalla citata norma regionale. La stessa, da un lato, garantisce la prosecuzione fino a scadenza degli attuali affidamenti in-house regolarmente operati dalle singole amministrazioni locali, dall'altro promuove l'aggregazione delle società locali di gestione al fine di addivenire a nuovi affidamenti unitari in-house a società pubbliche partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

Net SpA, anche a seguito di precedenti interventi di allargamento della compagine sociale nonché di concentrazione con altri operatori di settore ha raggiunto una dimensione di assoluta preminenza (è il primo operatore in house del settore) in Regione e risulta potenzialmente idonea ad assumere il ruolo di soggetto unico di riferimento sull'intero bacino di organizzazione e gestione del servizio cui la costituenda Autorità di governo dell'ambito (AUSIR) sarà chiamata a far convergere le gestioni dei soggetti minori ancora presenti.



#### **4. CONCLUSIONI**

Alla luce dell'analisi e delle motivazioni come avanti evidenziate, si ritiene di mantenere, senza interventi, la partecipazione nelle società CAFC SPA e NET SPA, rientranti nell'ipotesi di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e non ricadenti in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 del medesimo decreto.